



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO

per

l'iscrizione

**all'Ordine e all'Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili RSM
di soggetto residente in Repubblica,
già iscritto ad un Ordine e Albo ODCEC Italiano**

*Approvato dall'Assemblea dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 20 luglio 2016*

In vigore a far data dal 1 settembre 2016



REGOLAMENTO

per l'iscrizione all'Ordine e Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino di soggetto residente in Repubblica di San Marino, già iscritto ad un Ordine e Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Italiano

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 8 delle Legge n. 28 del 20.02.1991 (Legge quadro sulle libere professioni) avente ad oggetto l'abilitazione alla professione *“L'idoneità all'esercizio di una professione intellettuale è accertata da apposito esame di Stato, al cui espletamento è preposta una speciale Commissione composta di sei membri di cui tre di nomina dell'Ordine o Collegio professionale, due di nomina del Congresso di Stato ed uno, in qualità di Presidente nominato dal Deputato alla Giustizia. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.*

Sono ammessi al superamento dell'esame di Stato i candidati in possesso del titolo di formazione di cui all'art.6 e del certificato di compiuta pratica di cui all'art.7.

L'esame previsto dal comma precedente ha carattere teorico-pratico e comporta la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione nonché delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica: esso si svolge almeno annualmente, ha per oggetto le materie riguardanti lo specifico settore di attività attribuito alla corrispondente categoria professionale ed abilita esclusivamente all'espletamento delle relative prestazioni.

Nei Decreti istitutivi di ciascun Ordine o Collegio potrà essere riconosciuta - ove ne concorrano i requisiti legali previsti dall'Ordinamento Sammarinese - piena validità all'abilitazione professionale conseguita in altro Stato ”.

L'art. 7 dello Statuto dell'Ordine (Abilitazione) afferma che *“L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile è conseguita a seguito del superamento dell'apposito esame dinnanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991, n. 28, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.*



2. *L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile è inoltre concessa di diritto ai cittadini di altri Stati a condizione di reciprocità.*

3. *omissis*".

A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di Cooperazione Economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica San Marino del 31.03.2009 e dell'Accordo di Cooperazione siglato il 25.02.2015 fra l'ODCEC di San Marino ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Italiano, nel quale si legge, tra l'altro all'art. 1 "*Le parti si adoperano per facilitare il percorso di riconoscimento ai fini dell'iscrizione ai rispettivi Ordini, sulla base del comune percorso formativo, avendone verificato le adeguate competenze acquisite, in relazione ai procedimenti previsti nella normativa vigente in materia di riconoscimento di qualifiche estere*" il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 06.07.2016 ha predisposto il presente Regolamento che prevede la possibilità, per un libero professionista Italiano già residente in San Marino e già iscritto presso un Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili Italiano che abbia requisiti equipollenti a quello sammarinese ed a condizioni di reciprocità, di essere iscritto all'Ordine e Albo sammarinese senza svolgere il periodo di tirocinio previsto dall'art. 8 del Decreto Delegato n. 201/2010, previa verifica della qualifica professionale nonché dell'effettivo percorso formativo del richiedente.

..*

Art. 1

(Principi generali)

Essendo affermato fra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica Italiana e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino il **principio di reciprocità in ordine alla piena equiparazione tra liberi professionisti italiani e liberi professionisti sammarinesi**, così come voluto dall'Accordo *interpartes* siglato il 25.02.2015 in esito all'Accordo di Cooperazione Economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 31.03.2009, i liberi professionisti iscritti ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica Italiana, che abbiano già acquisito la residenza nella Repubblica di



San Marino, potranno essere iscritti all'Ordine e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, pur in assenza di tirocinio in loco, previa verifica che accerti, caso per caso, l'effettivo percorso formativo del singolo iscritto.

Art. 2

(Domanda di iscrizione all'Ordine e Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)

Chi intenda chiedere l'iscrizione all'Ordine e all'Albo secondo le modalità e le condizioni del presente Regolamento deve rivolgere domanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino allegando i seguenti documenti:

1. certificato di cittadinanza;
2. certificato di residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino;
3. certificato di godimento dei diritti civili;
4. certificato di iscrizione presso un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica Italiana, equivalente a quello sammarinese. Detto certificato deve contenere anche la dichiarazione che il soggetto non è stato sottoposto in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare.

La domanda deve essere redatta secondo il modello che è allegato al presente Regolamento.

La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato:

- 1) curriculum vitae professionale del richiedente;
- 2) relazione scritta sulle principali attività professionali svolte e sulle competenze specifiche acquisite come professionista iscritto all'Albo Italiano;
- 3) ricevuta rilasciata dalla Segreteria dell'Ordine da cui risulti l'avvenuto pagamento della tassa per il Riconoscimento della qualifica, di cui al successivo Art. 3.

Il Consiglio dell'Ordine, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda, la esamina, verificando la regolarità dei documenti presentati.



Il Consiglio dell'Ordine rigetta la domanda, con provvedimento motivato che deve essere comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla data di verifica, quando ravvisi l'insussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui al presente articolo.

Qualora invece la documentazione allegata a corredo della domanda sia incompleta ovvero non in regola, la Segreteria dell'Ordine manda al richiedente affinché provveda a depositare i documenti mancanti.

Qualora tale verifica dia esito positivo, il Consiglio dell'Ordine comunica formalmente al richiedente, nel termine di dieci giorni dalla data della verifica, l'ammissione ad un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle norme deontologiche dell'ODCEC sammarinese.

Art. 3 **(Colloquio)**

L'iscrizione all'Ordine e Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è subordinata all'esito del colloquio da sostenersi avanti la **Commissione Esaminatrice** di cui al successivo Art. 6.

Art. 4 **(Sessioni per il colloquio)**

Il colloquio volto al riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile si tiene nel termine di novanta giorni dalla domanda di ammissione.

Art. 5 **(Sede)**

Il colloquio può svolgersi presso la sede dell'Ordine, ovvero in altra idonea sede prescelta dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 **(Nomina dei membri della Commissione Esaminatrice)**

Il Consiglio dell'Ordine nomina la Commissione Esaminatrice composta da 3 membri

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI REPUBBLICA DI SAN MARINO
Istituito con Decreto Delegato del 29.12.2010 n. 201 - C.O.E. SM23288

Via Gino Giacomini, 154 - 47890 San Marino Città R.S.M. - Tel. e Fax (+)378 0549 991 333 - (+)378 0549 992 001

segreteria@odcec.sm · www.odcec.sm



effettivi e n. 3 membri supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo professionale da almeno cinque anni e di cui uno deve essere membro del Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

(Riunione iniziale della Commissione Esaminatrice)

La Commissione Esaminatrice, deve riunirsi nel più breve tempo possibile dopo la nomina, presso la sede dell'Ordine.

Non appena insediata la Commissione Esaminatrice provvede a nominare fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario e quindi procede alle seguenti operazioni:

- a) a verificare la regolarità delle domande di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale;
- b) a dichiarare l'ammissione al colloquio dei candidati che abbiano presentato regolare domanda.
- c) a fissare la data di svolgimento del colloquio nel rispetto del termine previsto dall'Art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8

(Colloquio)

Il colloquio ha carattere esclusivamente professionale e consiste nello svolgimento di una prova orale tesa a verificare la conoscenza delle norme deontologiche dell'OCDEC sammarinese da parte del candidato.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, prima del colloquio, presentando un documento di riconoscimento.

Il colloquio è pubblico.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto al colloquio e non può conseguire alcun rimborso della tassa.

Art. 9

(Valutazione del colloquio)

La Commissione Esaminatrice procede all'esito del colloquio nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato e dichiara il candidato "idoneo" o "non idoneo".



Dell'esito è data comunicazione al candidato esaminato al termine della seduta.

Art. 10

(Adempimenti finali)

Compite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuso il colloquio.

Dopo di che il Presidente della Commissione con l'ausilio del Segretario cura un verbale delle operazioni svolte, completo di tutti i candidati presentatisi, con l'indicazione dell'esito di ciascun colloquio. Detto verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art. 11

(Incompatibilità – Annullamento delle operazioni di colloquio)

Il Presidente ed ogni membro della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità del colloquio e la legalità delle operazioni.

In particolare nel caso in cui si ravvisi un legame di parentela fino al quarto grado fra un candidato e un membro della Commissione, oppure fino al secondo grado di affinità; quest'ultimo è obbligato a rendere noto tali legami e/o affinità, agli altri membri della Commissione, i quali provvederanno alla sua immediata sostituzione con un membro supplente.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente Regolamento, il Presidente o qualunque membro della Commissione ordina la sospensione delle operazioni di colloquio riferendone immediatamente al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Consiglio su proposta di un membro della Commissione o di sua iniziativa può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di colloquio, solo in caso si ravvisino violazioni o abusi al presente Regolamento.

Art. 12

(Conservazione dei documenti)

La Segreteria dell'Ordine conserva le domande di ammissione, gli elenchi degli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI REPUBBLICA DI SAN MARINO

Istituito con Decreto Delegato del 29.12.2010 n. 201 - C.O.E. SM23288

Via Gino Giacomini, 154 - 47890 San Marino Città R.S.M. - Tel. e Fax (+)378 0549 991 333 - (+)378 0549 992 001

segreteria@odcec.sm · www.odcec.sm



ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti nei colloqui, i verbali, e gli atti delle Commissioni Giudicatrici e restano a disposizione del Consiglio dell'Ordine.

Tutti i partecipanti al colloquio possono accedere al verbale delle operazioni di colloquio ed averne copia, anche conforme, a proprie spese.

Art. 13

(Ripetizione del colloquio)

In caso di inidoneità, il candidato può ripetere la prova non prima che siano decorsi almeno sei mesi dal sostenimento del colloquio.

Il candidato, in caso di ripetizione, è tenuto a pagare nuovamente la tassa di ammissione al colloquio che non potrà essere ripetuto per più di tre volte.

Art. 14

(Ricorso)

In caso di contestazioni riguardanti il colloquio, il candidato può presentare ricorso scritto avanti il Consiglio dell'Ordine nel termine di quindici giorni.

Il Consiglio dell'Ordine, nella prima seduta utile, procederà all'esame del ricorso e giudicherà nel merito.

Art. 15

(Iscrizione all'Ordine e all'Albo)

Coloro che abbiano superato il colloquio vengono dichiarati IDONEI all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile dalla Commissione Esaminatrice.

Il Consiglio dell'Ordine, dopo essere stato tempestivamente informato, darà comunicazione dell'idoneità conseguita all'interessato, il quale provvederà a richiedere, al Consiglio dell'Ordine, entro novanta giorni, l'iscrizione all'Ordine e all'Albo, integrando la documentazione già depositata e precisamente:

1. Attestazione di non versare in una delle condizioni di divieto o di incompatibilità di cui all'art. 6 commi 2,3,4,5 del Decreto Delegato n. 201 del 29.12.2010 e s.m.i..



2. Polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità e con espressa copertura anche per la Repubblica di San Marino, con massimale stabilito dal Consiglio dell'Ordine;

Il Consiglio dell'Ordine, nella prima seduta utile, procederà ad iscrivere il richiedente all'Ordine ed all'Albo, e rilascerà il timbro professionale ed il diploma. Detta iscrizione verrà comunicata alle Segreterie ed Uffici dello Stato ed all'Ordine italiano di provenienza.

Art. 16

(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dell'Ordine in data 20.07.2016 entra in vigore a far data dal 01.09.2016.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine sospendere l'applicazione del presente Regolamento qualora si accerti, caso per caso, la mancata applicazione tanto nella forma quanto nella sostanza del principio di reciprocità così come previsto all'art. 1 del presente Regolamento.